

REGOLAMENTO COMUNALE DEI GEMELLAGGI

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1

E' istituito nel Comune di San Giuliano Terme il COMITATO COMUNALE DEI GEMELLAGGI col compito di:

- a - programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune di San Giuliano Terme con Enti territoriali italiani e di altri paesi sulla base delle relative delibere degli organi comunali;
- b - Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione di associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole ecc. che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc..

Art. 2

La sede del Comitato dei gemellaggi è fissata presso il Comune di San Giuliano Terme.

Art. 3

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui al precedente art. 1 il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

Dello stanziamento, ai sensi delle vigenti normative di legge, sarà responsabile il Responsabile del Servizio Affari generali, legali, demografici e urp, cui fa capo l'Ufficio Comunale per i Gemellaggi, che darà attuazione, nei limiti di spesa consentiti dallo stanziamento, agli indirizzi del Comitato dei Gemellaggi.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo, di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 4

Il Comitato collabora strettamente con l'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), mediante un proprio rappresentante, e con la sua Federazione regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 5

Il Comitato, istituito con delibera del Consiglio Comunale, è così composto:

- Sindaco o suo delegato - Presidente;
- cinque consiglieri comunali di cui n. 2 espressi dalle forze politiche di minoranza;
- un rappresentante per ciascuna Istituzione Scolastica presente sul territorio;
- otto rappresentanti della Consulta del Volontariato;
- cinque rappresentanti delle associazioni di categoria;
- un rappresentante del Consiglio Cittadino delle Pari Opportunità.

Art. 6

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti un Gruppo di Coordinamento composto, oltre al Sindaco o suo delegato che svolge funzioni di presidente, da:

- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- quattro componenti indicati dall'Assemblea del Comitato.

Il Gruppo di Coordinamento attua i programmi formulati dall'Assemblea del Comitato.

Art. 7

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di tre consecutive);
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) per la richiesta della maggioranza assoluta degli altri membri;
- e) per morte.

Art. 8

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 5, si riunisce in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente.

Entro il 30 settembre propone all'Amministrazione Comunale il programma per l'anno successivo.

Entro il 31 marzo verifica il programma ed apporta le eventuali modifiche ed integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Alle assemblee del Comitato vengono invitati i componenti della Giunta Municipale.

Art. 9

L'Assemblea plenaria del Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, dopo un'ora, con la presenza di almeno un quarto dei componenti compreso il presidente o il vicepresidente.

Art. 10

Il Gruppo di Coordinamento, di cui all'art. 6, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca il Gruppo di Coordinamento ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno tre componenti.

Per la validità delle sedute della Gruppo di Coordinamento dovranno essere presenti almeno tre componenti.

Art. 11

Le convocazioni dell'Assemblea e del Gruppo di Coordinamento, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni di urgenza esse potranno essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 12

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera dei dipendenti dell'ente locale, addetti all'Ufficio Comunale per i Gemellaggi. Il suddetto Ufficio Comunale dei Gemellaggi, composto da almeno dipendenti, individuati con deliberazione della Giunta Municipale, sarà coordinato dal Responsabile U.O. Affari Generali e Urp cui è demandata la competenza sui gemellaggi..

Art. 13

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato.